

e per lo meno chiedo all'onorevole Majolo di rinviare questa discussione ad altra sede.

PRESIDENTE. Ad altra sede no, rinunziarci o parlarne ora. (*Si ride*).

Onorevole Majolo, ha facoltà di rispondere all'onorevole relatore.

MAJOLO. Il Codice di procedura civile, onorevole Drago, non ha disposizioni che possano adattarsi al caso presente, perchè prevede o l'arbitrato fra le parti, per il quale ogni contraente nomina l'arbitro, o la clausola compromissoria, in cui l'arbitro è nominato dopo.

Nè vi è nella legge di espropriazione per pubblica utilità alcuna disposizione per il caso in esame. La legge dice: quando una delle parti non nomina l'arbitro, lo nomina il tribunale. Abbiamo votato un emendamento, per il quale le parti possono nominare ciascuna il suo arbitro; potrebbe quindi accadere che anche per dispetto, o per allontanare la liquidazione del prezzo, o per imbrogliare la procedura, una delle parti non nomini il proprio arbitro; di qui la conseguenza che noi riteniamo opportuno che la legge provveda, statuendo che in casi simili, l'arbitro venga nominato nel ricorso, il quale deve contenerne l'accettazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Valentini Ettore.

VALENTINI ETTORE. Sono d'accordo con l'onorevole Majolo, sull'obbligo che il ricorso debba contenere la nomina del perito; ma dissento da lui per quanto riguarda l'accettazione del perito. Il perito di fiducia può non trovarsi in residenza. D'altra parte esigere l'accettazione, significa diminuire, il termine utile per il ricorso, creando una condizione di inferiorità verso l'altra parte.

L'onorevole Majolo, che è abile e vecchio professionista, sa che l'accettazione deve essere data da tutti e tre gli arbitri; altrimenti il Collegio arbitrale non è costituito. Quindi il suo emendamento si può accettare solo in quanto il ricorrente debba nominare il suo perito. L'accettazione verrà dopo, come per gli altri arbitri nominati dalle altre parti; altrimenti si dovrebbe concedere un termine più lungo.

PRESIDENTE. Andiamo un po' adagio, perchè se l'onorevole Majolo accettasse l'invito dell'onorevole Valentini Ettore, la seconda parte dell'emendamento Majolo diventerebbe molto grave; perchè l'onorevole Majolo richiedeva, nella prima parte del suo emendamento, che il ricorrente nominasse l'arbitro e ne alligasse l'accettazione. E

allora, dato il fatto della accettazione, prevedeva la rinunzia dell'arbitro che erastato indicato e diceva: « in tal caso l'arbitro sarà nominato dal presidente del tribunale ».

Se invece non è alligata la accettazione, bisogna provvedere anche al caso della mancata accettazione, e sarebbe ingiusto che, in caso di mancata accettazione dell'arbitro, il proprietario fosse costretto a subire la nomina dell'arbitro fatta dal presidente del tribunale.

MAJOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJOLO. Non vedo la ragione della opposizione del collega Valentini inquantochè il ricorrente può essere tanto il proprietario, come l'ente espropriante. Ora l'uno o l'altro deve alligare al ricorso l'accettazione del proprio perito. Potrà darsi che il perito non accetti, e allora viene la seconda parte, per cui provvede il presidente del tribunale.

VALENTINI ETTORE. Per questa seconda parte mi riservavo di rivolgere una preghiera all'onorevole Majolo...

PRESIDENTE. Parli.

VALENTINI ETTORE. ...ed era di non insistervi; perchè questa seconda parte viene a mutare radicalmente il sistema dell'arbitrato. Il perito può essere indotto a rinunziare per tante ragioni. Ora non è giusto che alla parte che ha nominato un perito di fiducia, per la costui rinunzia, venga comminata la decadenza, cioè la privazione dell'arbitro di fiducia.

MAJOLO. Possiamo aggiungere: ove nei dieci giorni il ricorrente non lo abbia sostituito.

VALENTINI ETTORE. Così va bene.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta questo emendamento ?

BERTINI, ministro d'agricoltura. Lo accetto con questa ultima modificazione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ?

DRAGO, relatore. Poichè il Governo lo accetta, lo accetto anch'io.

CAETANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAETANI. Se ho ben capito, con l'emendamento dell'onorevole Majolo, se l'arbitro scelto rinunzia...

PRESIDENTE. L'arbitro scelto e che non ha accettato.

CAETANI. Quindi se un proprietario trova che il suo arbitro ad un certo momento se ne va via, non gli rimane che la sostituzione da parte del presidente del tribunale.

PRESIDENTE. Ha dieci giorni di tempo per sostituirlo. Questa è una aggiunta al-